

## Argomento:

Convenzioni di segreteria

## Testo del quesito:

**È consentito alle amministrazioni provinciali convenzionare la sede di segreteria?**

## Risposta:

Al riguardo si rammenta quanto disposto dall'art. 10 del d.P.R. n. 465/1997, ai sensi del quale *"I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria."*

Tale norma trova puntuale attuazione nell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in cui si ribadisce che *"I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia"*.

Dal tenore letterale delle norme emerge che la possibilità di convenzionare l'ufficio di segreteria è riservata ai soli comuni e non anche alle amministrazioni provinciali non menzionate dal legislatore che altrimenti lo avrebbe espressamente previsto (*"Ubi lex dixit voluit, ubi tacuit noluit"*), senza considerare che gli enti interessati sono ricompresi negli ambiti territoriali di regioni diverse.

Anche il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 253 del 31 ottobre 2000, in linea con quanto sopra affermato, aveva preso atto della *"possibilità di costituire convenzioni di segreteria solo tra comuni."*

Tale orientamento, peraltro, è stato avallato anche dal TAR Emilia Romagna con ordinanza n. 151 del 5 giugno 2001, nella quale il Giudice Amministrativo ha chiarito che *"l'articolo 98, terzo comma, del T.U. 267/2000, non consente la stipulazione di convenzioni tra comuni e province per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria"*.

In tal senso anche il Ministero dell'interno, il quale, con nota prot. n. 200600159 in data 25 luglio 2006, nel richiamare l'ordinanza citata, ha aggiunto che non *"appare praticabile il ricorso all'analogia [...] stante che ad esso osta il fatto che testualmente la norma fa riferimento esclusivo ai comuni, per ciò stesso restando preclusa una sua applicazione alle province."*

Pertanto, alla luce della vigente normativa, il convenzionamento tra amministrazioni provinciali, ovvero tra province e comuni, non appare realizzabile